

# Sugli extraprofitti la Corte costituzionale lascia troppi punti aperti

La sentenza della Corte costituzionale che ha salvato l'imposta sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico, tranne la regola che comprendeva nella base imponibile anche le accise (sentenza 111/2024) si offre a tre diversi ordini di osservazioni: di metodo, di contenuto e di sistema.

Sul metodo: bisogna riconoscere che è passato il tempo in cui la Corte si concepiva come custode di un diritto esposto alle contingenze della politica, o come una mediatrice dei conflitti sociali incline a "misurare" la politica sul suo metro (Cheli). Si è detto che è diventata «l'isola dell'opinione più ragionevole» (Elia), e che ora valuta le questioni costituzionali con una discrezionalità molto vicina a quella del legislatore (Celotto). In questo contesto non si può forse pretendere che il suo operato si adegui sempre a canoni di obiettività e razionalità, perché il suo compito implica ponderazioni complesse. Però è anche indubbio che, quando accade, il suo giudizio è più convincente.

Veniamo perciò al contenuto: qui la sentenza rivela un limite della giurisprudenza che ammette «nuove e più evolute forme di capacità contributiva», diverse dai classici reddito patrimonio e consumo, eppure idonee a giustificare costituzionalmente il prelievo. Per la Corte, l'imposta troverebbe giustificazione in una manifestazione di questo tipo, espressa dalla differenza positiva tra i saldi Iva di due periodi rilevanti, emersa in presenza di un incremento dei prezzi dell'energia, in un mercato con domanda tendenzialmente anelastica (par 7.1.3.). È però evidente che, sulla base di riferimenti di contesto, privi di riflessi oggettivamente misurabili sulla situazione del contribuente, è poi difficile individuare un coerente metodo di calcolo della base imponibile, capace di superare il vaglio di legittimità secondo i canoni predicati dalla Corte. Tant'è che, a ben vedere, neppure essa ci riesce, visto che prima assume che l'imposta non colpisce gli extraprofitti, notando che a quella categoria si rivolgono «solo sporadici accenni nei lavori preparatori» (par 7.1.1.), e poi critica (in linea teorica, perché subito dopo la legittima) la scelta di mutuare

le regole dell'Iva, perché per intercettare i sovraprofitti sarebbe stato più naturale riferirsi all'Ires, dove una maggiore ricchezza si sarebbe manifestata sotto forma di un surplus di utili (par. 8.2.). La contraddizione rivela che siamo in un vicolo cieco: se, come si premette, a giustificare l'imposta non sono i sovraprofitti, ma è una nuova espressione di capacità contributiva, allora le regole del calcolo della base imponibile non risponderebbero a coerenza e proporzionalità neppure se fossero capaci di rivelare un incremento di utili conseguiti, in quanto estranei per definizione al presupposto.

Comunque, la Corte riconosce nel ricorso alle regole dell'Iva nel calcolo dell'imponibile una ragione che in tempi ordinari non avrebbe consentito all'imposta di superare il test di legittimità. Ciò malgrado, individua «circostanze straordinarie», che la inducono a considerarla eccezionalmente non irragionevole, con il rassicurante caveat che «la straordinarietà del momento e la temporaneità dell'imposizione non possono essere ritenute un passe partout per l'introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale» (par. 8.3). Riportato il tutto a sistema, viene da chiedersi se è proprio vero che straordinarietà del momento e diritto siano sempre inconciliabili. Per l'articolo 81, comma 2 della Costituzione, la ricorrenza di «eventi eccezionali» legittima la Camera ad autorizzare il ricorso all'indebitamento, e questo fa venire meno le ragioni che, nel 1914, in circostanze, se ci si pensa, non molto diverse da quelle deliberate dalla Corte, avevano indotto Luigi Einaudi a preferire il tributo al debito, allora sottoposto a un più debole controllo parlamentare. La Corte lascia perciò aperti interrogativi che avrebbe dovuto sciogliere: in pendenza di una crisi fiscale dello Stato, quando si ha uno stato di eccezione di ordine finanziario? È evidente che ciò che lo sarebbe per uno Stato molto indebitato, non lo sarebbe per un altro che lo sia proporzionalmente meno. E poi, ammesso che una definizione sia possibile in teoria, qual è la fonte di diritto più adatta per stabilire quando e in che modo farvi fronte? Per la Corte al cospetto di fatti che rompono l'ordine normale degli eventi, il legislatore sarebbe liberato da vincoli che di solito ne limitano la discrezionalità, ma non sempre perché ciò lascerebbe spazio all'arbitrio. Così però i problemi vengono posti senza essere risolti.

— **Gaetano Ragucci**

*Ordinario di diritto tributario, università degli studi di Milano;  
presidente Anti, Associazione nazionale tributaristi italiani*